DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 giugno 1998, n. 0199/Pres.

Regolamento concernente: «Rideterminazione dei massimali contributivi in E.S.L. ammessi nelle diverse aree del territorio regionale». $^{(1)}$

(1) Sostituisce il regolamento approvato con il DPGR 8 marzo 1996, n. 084/Pres. (B.U.R. 8/5/1996, n. 19).

Art. 1⁽²⁾ (ABROGATO)

(2) Articolo abrogato dal regolamento approvato con il DPGR 19/3/2001, n. 076/Pres. (B.U.R. 16/5/2001, n. 20), previsto dall'art. 38 della L.R. 7/2000.

Art. 2 (Diversi limiti d'aiuto)

1. Restano confermati i limiti espressi in E.S.L. approvati dall'Unione Europea e relativi a regimi di aiuto notificati.

Art. 3 (Piccole imprese di servizio alla produzione industriale)

- 1. Sono definite piccole imprese di servizio alla produzione industriale le imprese:
- a) aventi non più di 20 dipendenti e 2,7 milioni di ECU di fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiore a 1,9 milioni di ECU;
- b) il cui capitale o i cui diritti di voto non siano detenuti per il 25 per cento o più da una sola impresa, oppure congiuntamente da più imprese con requisiti dimensionali superiori a quelli indicati nel presente articolo; questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
 - 1) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o, purché non

esercitino il controllo individuale o congiunto, da investitori istituzionali;

- 2) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 per cento o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa.
- 2. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria si sommano i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese industriali o di servizio alla produzione di cui questa detiene il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto.
- 3. La partecipazione per il 25 per cento o più da parte di un'impresa o congiuntamente da più imprese di dimensioni omogenee, con requisiti dimensionali superiori, comporta la classificazione dell'impresa partecipata nella categoria dimensionale cui appartiene l'impresa o le imprese partecipanti in modo congiunto, a condizione che la stessa o le stesse detengano anche il 25 per cento o più dei diritti di voto.
- 4. La partecipazione congiunta per il 25 per cento o più da parte di più imprese di dimensioni non omogenee, con requisiti dimensionali superiori, comporta la classificazione dell'impresa partecipata nella categoria della media impresa a condizione che le stesse detengano anche il 25 per cento o più dei diritti di voto.

Art. 4 (Medie imprese di servizio alla produzione industriale)

- 1. Sono definite medie imprese di servizio alla produzione industriale le imprese:
- a) aventi non più di 95 dipendenti e 15 milioni di ECU di fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10,1 milioni di ECU;
- b) il cui capitale o i cui diritti di voto non siano detenuti per il 25 per cento o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente da più imprese con requisiti dimensionali superiori a quelli indicati nel presente

articolo; questa soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- 1) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o, purché non esercitino il controllo individuale o congiunto, da investitori istituzionali;
- 2) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25 per cento o più da una sola impresa, oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di piccola impresa.
- 2. Al fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria si sommano i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese industriali o di servizio alla produzione di cui questa detiene il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto.
- 3. Il superamento di uno dei limiti di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta la classificazione dell'impresa nella categoria delle grandi imprese.

Art. 5

- 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 4 a 10 della legge regionale 28 luglio 1997, n. 26.
- 2. Il presente Regolamento sostituisce la disciplina posta dal Regolamento approvato con il D.P.G.R. n. 084/Pres. dell'8 marzo 1996.
- 3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.